

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLICO E LA COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI.

Premesso che:

- Sul territorio di Colico è localizzata una Stazione dei Carabinieri (di seguito “Caserma”);
- La Caserma “serve”, il territorio di Colico e quello dei comuni di Dervio, Valvarrone, Sueglio, Dorio;
- L’immobile attualmente adibito a sede della locale Caserma presenta condizioni di rilevante ammaloramento dell’immobile e di inadeguatezza funzionale degli spazi, oltre che essere ubicata in una posizione poco strategica e fruibile sia dagli utenti che dallo stesso personale;
- Le criticità sopra elencate non sono tali da essere efficacemente rimosse con un intervento di ristrutturazione dell’immobile esistente;
- Stante quanto predetto è venuto maturando il convincimento che sia più opportuno ed efficace realizzare una nuova caserma dei carabinieri;

Considerato che:

- Il presidio dell’Arma è elemento qualificante ed efficace a tutela della cittadinanza e per il controllo del territorio;
- La Caserma dei Carabinieri rappresenta una risorsa operativa imprescindibile nel quadro delle attività volte a garantire la sicurezza urbana che si sostanzia in un rapporto di conoscenza diretta e reciproca con il cittadino che richiama una vera e propria funzione di “rassicurazione sociale”;
- I Carabinieri della Stazione costituiscono un punto di riferimento sociale ed umano oltre che professionale per i cittadini dei comuni su citati rientranti sotto la sua sfera territoriale.

Dato atto che:

- Il Comune di Colico ha in proprietà e nella disponibilità un’area destinata a servizi pubblici posta in Via Madoneta, identificata ai mapp. 22248, 22246 avente una superficie sufficiente per la realizzazione di una nuova caserma di tipo A;
- con prot. 5482 del 10.04.2021 I Comuni di Dervio, Valvarrone, Sueglio e Dorio hanno richiesto al Comune di Colico e Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera di intervenire per nome e conto degli stessi a procedere con gli adempimenti necessari per la realizzazione nuova della Caserma;
- per il fine testè detto il Sindaco di Colico ed il Presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, per conto anche dei Comuni di Dervio, Valvarrone, Sueglio e Dorio, ritengono di poter condividere le modalità di intervento in forma congiunta per la realizzazione del nuovo presidio;
- allo scopo, è stato predisposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- con prot. n. 7676 del 21.05.2021 L’Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri Lombardia ha espresso parere favorevole al progetto di fattibilità;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____ il Comune di Colico ha approvato la proposta di schema di convenzione da sottoporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. ____ del ____ la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha approvato la proposta di schema di convenzione da sottoporre all’Assemblea nella prima seduta utile;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____ il Comune di Colico ha approvato lo schema della presente convenzione;
- con deliberazione di Assemblea n. ____ del ____ la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha approvato lo schema della presente convenzione

Richiamati:

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l’art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- L’art. 15 della legge 241/90 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), in virtù del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- La L.R. 11 marzo 2005, n. 12, ad oggetto: “Legge per il Governo del territorio”;
- La L.R. 34 del 31 marzo 1978 e s.m.i. ad oggetto ad oggetto: “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”;
- La L.R. 19 del 29 novembre 2019 sulla programmazione negoziata;
- Il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6 di attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)
- la Deliberazione N° XI / 3830 Seduta del 17/11/2020 della giunta regionale di approvazione, ai sensi degli art. 3 e 8 della legge regionale 29 novembre 2019, n° 19, “Programmazione negoziata di interesse regionale” dell’Allegato 1 – *“Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell’interesse regionale di cui all’art. 3, condizioni in presenza delle quali l’Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello “Schema di ALS” per l’avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all’art. 8 della l.r. 19 del 29 novembre 2019 “Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*

Tutto ciò premesso e ritenuto, con il presente accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

1.Oggetto della presente convenzione è la costruzione della nuova sede della Caserma dei Carabinieri a servizio dei Comuni di Colico, Dervio, Valvarrone, Sueglio, Dorio. L’area individuata per la costruzione è situata nel Comune di Colico in Via Madoneta identificata ai mapp. 22248, 22246, avente una superficie reale di 1.841,50 mq e superficie catastale di mq. 1772,00, sufficiente per la realizzazione di una nuova caserma di tipo A. La destinazione urbanistica delle aree è la seguente: “Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico – Norme del Piano dei Servizi”, conforme alle esigenze per la realizzazione dell’edificio di cui trattasi.

Art. 2 – PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE

1. La proprietà dell’immobile da realizzare sarà per la quota di 1/2 indiviso della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e per la quota di 1/2 indiviso del Comune di Colico.

2. A tal fine, il Comune di Colico si impegna a trasferire alla Comunità Montana Valsassina Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, a titolo gratuito, il diritto di superficie sulla quota parte del 50% indiviso, dell’area di cui ai mappali n 22248, 22246, entro e non oltre il 30/09/2021, e solo a seguito di approvazione dell’ipotesi di ALS e del relativo cofinanziamento da parte di Regione Lombardia.

3. le spese e gli oneri derivanti dal trasferimento del diritto di superficie saranno a carico del quadro economico dell’opera.

Art. 3 – RUOLI DEI SOTTOSCRITTORI

1. Il Comune di Colico ha il ruolo di Ente proponente, che presenterà la proposta di ALS ai sensi dell’art. 8 della LR n.19/19

2. La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è l’Ente attuatore a cui sono attribuiti tutti gli adempimenti inerenti alla realizzazione dell’opera e a tutto l’iter procedurale: incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento e sicurezza, gara d’appalto, RUP, ecc., sottoscrizione del contratto di appalto, approvazione SAL, pagamenti, collaudi, ecc., con oneri a carico del quadro economico dell’opera e nei relativi limiti finanziari.

Art. 4 – DURATA

1. La validità della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione.

2. La durata della presente Convenzione è stabilita in anni 20. Decorso tale termine, tornerà la piena proprietà di tutto l’immobile al Comune di Colico.

Art. 5 – CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1.L'opera sarà realizzata qualora Regione Lombardia valuti favorevolmente la proposta di ALS, ritenendola di interesse regionale, approvi l'ipotesi di ALS e decida il suo cofinanziamento. Il finanziamento richiesto a Regione Lombardia in sede di proposta dell'ALS sarà:

- Comune di Colico: proprietà di 1/2 – finanziamento regionale 50% della spesa a proprio carico
- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera: proprietà 1/2 in diritto di superficie - finanziamento regionale 90% della spesa a proprio carico

2. La proposta di ALS prevederà che il Comune di Colico, una volta ricevuto il finanziamento da Regione Lombardia provvederà a riversare a Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera quale ente attuatore delegata a tutti gli adempimenti relativi alla procedura, le somme ricevute.

Art. 6 – RIPARTO DELLE SPESE E DEI CONTRIBUTI

1.Le spese relative alla realizzazione dell'opera saranno a carico dei sottoscrittori della presente Convenzione, ripartite come segue:

- Comune di Colico: 50% delle spese a proprio carico
- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera: 50% delle spese

2. Tali spese saranno anticipate da Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera. Il Comune di Colico rimborserà a Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera la parte di spese a proprio carico.

Art. 7 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DELL'IMMOBILE

1.Le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile saranno a carico del Comune di Colico che utilizzerà il canone di locazione versato dal locatario.

2.Le spese di manutenzione ordinaria saranno poste a capo del locatario, con adempimenti procedurali a carico del Comune di Colico che provvederà anche all'incasso del relativo canone di locazione stimato in €/annui 10.000,00=.

Art. 8 – NORME FINALI

1.Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Enti in quanto compatibili.